



# COMUNE DI ROTA GRECA

PROVINCIA DI COSENZA

Via San Francesco – 87010 – Rota Greca (CS) – <http://www.comune.rotagreca.cs.it/>  
Tel. 0984928879, Fax 0984920791 e-mail [com.rotagreca@libero.it](mailto:com.rotagreca@libero.it) – C.F. 00368270781

Prot. 2336

Numero 18

Ordinanza: OGGETTO: ISTITUZIONE AREA PEDONALE

## IL SINDACO

**Visto** l'articolo 3, comma 1, n. 2 del vigente Codice della Strada secondo cui per area pedonale si intende la zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, i veicoli assimilati ai velocipedi;

**Valutato** che il provvedimento delineato sottende l'interesse pubblico alla libera e sicura circolazione dei pedoni in una zona in cui, in particolare nel periodo estivo, la forte concentrazione di pedoni rappresenta un problema di sicurezza per una utilizzazione promiscua di tale aree con il transito veicolare;

**Considerato** che è sufficiente delimitare solo parte di via Roma in cui è solito lo stazionamento dei cittadini di Rota Greca oltre a consentire sia la permanenza di un adeguato numero di aree a parcheggio sia maggiore fluidità del traffico veicolare cittadino;

**VISTO** l'art.108 D.Lvo 267/2000;

**VISTO** l'art.42 commi 2 ed 3 del D.Lvo 30.04.1992, n. 285 ;

**VISTO** l'art. 180 DP.R.16.12.1992 n.495;

## ORDINA

**Che è istituita** l'area pedonale da Via Roma N°93 (casa Mazzei Luigi) fino congiungimento tra via Roma e via della Libertà (casa mazzei Lorenzo), è fatto divieto di transito e sosta per tutti i veicoli a motore

- dalle 16.00 del 19 Agosto 2017 alle 24.00 del 19 Agosto 2017;
- dalle 16.00 del 20 Agosto 2017 alle 24.00 del 20 Agosto 2017;
- dalle 16.00 del 26 Agosto 2017 alle 24.00 del 26 Agosto 2017;
- dalle 16.00 del 27 Agosto 2017 alle 24.00 del 27 Agosto 2017;

fatta eccezione per :

**Veicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e autoambulanze (articolo 177, comma 1 n.c.d.s.)**

Il cui accesso è consentito in servizio di emergenza con i dispositivi inseriti.

**Veicoli per bambini e per uso invalidi**

Il cui accesso e sosta è consentito se adibiti al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie o per bambini rispondenti alle caratteristiche di cui all'art.196 DPR 495/199 e,relativamente ai disabili, previa esibizione di apposito contrassegno di cui all'art.381 DPR 495/1992. La sosta dei veicoli ad uso invalidi non deve recare intralcio.

**Veicoli diretti ad autorimessa**

Per i veicoli i cui proprietari dispongono di autorimessa all'interno dell'area pedonale è consentito l'accesso secondo il percorso più breve e la sosta è limitata al tempo strettamente necessario per

accedere al passo carrabile;

**Autorizzati per eccezionali e temporanee necessità**

Accesso e sosta consentiti previo rilascio di permesso di accesso temporaneo all'area pedonale da parte della Polizia Municipale a veicoli destinati a espletare attività tecniche o di cantiere.

La posa della segnaletica verticale relativa agli obblighi e divieti di cui sopra è a totale onere e cura della ditta esecutrice dei lavori;

E' altresì onere della ditta esecutrice collocare, in corrispondenza degli accessi all'area pedonale, idonei dispositivi complementari di cui all'art. 180 Reg.DPR 495/92, atti ad impedirne la sosta in corrispondenza;

Il presente provvedimento revoca tutti i precedenti incompatibili con il contenuto del presente dispositivo.

**DISPONE**

**Altresì di dare pubblicità** del presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet del Comune;

**AVVERTE**


La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

Rota Greca li 18/08/2017

**IL SINDACO**  
**Roberto Albano**  
*Roberto Albano*